

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR - LE ESENZIONI NEL TRASPORTO DEI CARBURANTI LIQUIDI - AGGIORNATO CON L'ADR 2015

di Franco MEDRI *

Il capitolo 1.1.3 della normativa ADR disciplina una serie di esenzioni riconducibili a determinate tipologie di trasporto di merci pericolose, tra le quali sono annoverati i carburanti liquidi; infatti le disposizioni dell'ADR **non si applicano** al trasporto di:

- a) **carburante** contenuto nei serbatoi di un veicolo che esegue un'operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati durante il trasporto. Il carburante può essere trasportato in serbatoi fissi per carburante, direttamente collegati al motore e/o all'equipaggiamento ausiliario del veicolo, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, o può essere trasportato in recipienti portatili per carburante (es. *taniche*). La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare **1.500 litri per unità di trasporto** e la capacità di un serbatoio fissato a un rimorchio non deve superare **500 litri**. Un massimo di **60 litri per unità di trasporto** può essere trasportato in recipienti portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli di emergenza;
- b) **carburante** contenuto **nei serbatoi dei veicoli** o di altri mezzi di trasporto che sono **trasportati come carico**, quando sia destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti. La valvola situata tra il motore o l'equipaggiamento e il serbatoio del carburante deve essere chiusa durante il trasporto, salvo se sia indispensabile all'equipaggiamento per rimanere operativo. Se del caso, i veicoli o gli altri mezzi di trasporto devono essere caricati in posizione verticale e fissati in modo da prevenire la loro caduta;
- c) **carburante** contenuto **nei serbatoi** di una macchina mobile non stradale che è trasportata come carico, quando sia destinato alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti.

Particolare attenzione deve essere posta anche alle **esenzioni concernenti la natura dell'operazione di trasporto**; infatti rimangono escluse dal campo di applicazione i:

- trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale **non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto**. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;
- trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, **in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, compresi IBC e grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate all'1.1.3.6. (vedasi "Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto")****

Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7 - radioattivi. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione.

** Quando le merci pericolose trasportate nell'unità di trasporto appartengono alla stessa categoria, la quantità massima totale per unità di trasporto è indicata nella colonna (3) della seguente tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR.

Categoria di trasporto (1)	Materie od oggetti Gruppi di imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto (3)
0	Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e N° ONU 0190 Classe 3: N° ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo di imballaggio I Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399 Classe 5.1 N° ONU 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 8: N° ONU 2215 Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati N° ONU 2908	0 <u>in questo caso non esiste un limite di esenzione</u>
1	Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1Ja, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5Da Classe 2: gruppi T, TCa, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotti chimici sotto pressione N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505 Classe 4.1 N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120	20 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">moltiplicare per "50"</div>
2	Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F prodotti chimici sotto pressione N° ONU 3501 Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III Classe 9: N° ONU 3245	333 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">moltiplicare per "3"</div>
3	Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0,2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O prodotti chimici sotto pressione N° ONU 3500 Classe 3: N° ONU 3473 Classe 4.3: N° ONU 3476 Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Classe 9: N° ONU 2990, 3072	1000 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Moltiplicare per "1"</div>
4	Classe 1: 1.4S Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 Classe 4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911 Classe 9: N° ONU 3268, 3499 e 3509 oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0	illimitata

a) Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.

Nella predetta tabella, per “**quantità massima totale per unità di trasporto**”, si intende:

- **per gli oggetti**, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);
- **per le materie solide, i gas liquefatti, i gas refrigerati e i gas disciolti**, la massa netta in kg;
- **per le materie liquide**, la quantità totale delle merci pericolose contenute in litri;
- **per i gas compressi, i gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione**, la capacità in acqua dei recipienti in litri.

Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma

- ❑ della **quantità** di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 deve essere moltiplicata per “**50**”,
- ❑ della **quantità** di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota “a” (per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 1 1017, la **quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg**) della tabella riferita al 1.1.3.6.3 deve essere moltiplicata per “**20**”,
- ❑ della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per “**3**”, e
- ❑ della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

- **non deve superare 1000** (è stato fissato come limite virtuale di riferimento).

Un esempio pratico potrà chiarire meglio il concetto.

Viene fermato per un controllo un autocarro che trasporta le seguenti merci pericolose e l'operatore deve valutare se è in presenza di una esenzione parziale riguardante l'ADR:

- Bario **kg. 70**
- Acido bromoacetico **lt. 80**
- Cherosene **lt. 300**
- Benzene **lt. 50**

Classificando i prodotti secondo l'ADR e usando l'apposita tabella di comparazione otteniamo i seguenti dati identificativi:

- **UN 1400 BARIO 4.3, W2, II** (il coefficiente moltiplicatore è “**3**”)
- **UN 1938 ACIDO BROMOACETICO, 8, C3, II** (il coefficiente moltiplicatore è “**3**”)
- **UN 1223 CHEROSENENE, 3, F1, III** (il coefficiente moltiplicatore è “**1**”)
- **UN 1114 BENZENE, 3, F1, II** (il coefficiente moltiplicatore è “**3**”)

VERIFICA DEL CALCOLO DI ESENZIONE ADR DI CUI 1.1.3.6

Materia	Kg o Lt trasportati	Coefficiente da moltiplicare ai kg o Lt	Numero virtuale di trasporto (kg o Lt)
Bario	70	3	210
Acido bromoacetico	80	3	240
Cherosene	300	1	300
Benzene	50	3	150
Totale			900

Il totale ottenuto (900) è inferiore al limite massimo virtuale indicato in 1000, pertanto il trasporto è in “**esenzione parziale**” dal regime ADR; mentre se il limite veniva superato devono applicarsi tutte le disposizioni e le prescrizioni per chi effettua un trasporto di merci pericolose non in esenzione ai sensi del capitolo 1.1.3.6 dell’ADR.

PRESCRIZIONI: il calcolo sopra riportato che **non supera il limite 1000** obbliga il conducente del veicolo che trasporta il predetto carico in colli osservare le disposizioni relative a:

- documento di trasporto
- un estintore minimo di 2 kg
- dispositivo di illuminazione portatile non a fiamma (ADR 8.3.4)
- etichettatura dei colli conforme all’ADR

In caso di violazioni, il sistema sanzionatorio è riconducibile ai commi 9, 9-bis e 9-ter dell’art. 168 CdS che dispongono:

9. *Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 403,00 a euro 1.617,00**. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi**, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.*

9-bis. *Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 403,00 a euro 1.617,00**.*

9-ter. *Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 162,00 a euro 646,00**.*

Si precisa che le predette sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo; inoltre con la sospensione della carta di circolazione del veicolo si procede immediatamente al Fermo Amministrativo per tutta la durata della sanzione accessoria.

Per le sanzioni previste dai commi 9 e 9-bis, si decurtano rispettivamente **10 e 2 punti** dalla patente di guida o dalla CQC del conducente.

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**